



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 ottobre 2013 (11.11)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0288 (COD)**

---

**7480/6/13  
REV 6**

**ENER 92  
ENV 210  
ENT 80  
TRANS 115  
AGRI 175  
POLGEN 38  
CODEC 581**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

---

n. prop. Comm.: 15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170  
CODEC 2432 + ADD 1-2

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
**(prima lettura)**

---

L'allegato della presente nota contiene il testo della proposta summenzionata con alcuni suggerimenti della presidenza nuovi o modificati, formulati in base alle posizioni espresse e alle osservazioni ricevute dalle delegazioni e relativi a taluni elementi della proposta stessa.

Le nuove modifiche apportate alla proposta della Commissione figurano in **grassetto sottolineato** e le soppressioni sono indicate con "[...]". Le modifiche proposte precedentemente sono riportate in **grassetto**.

Con il progredire del testo, sarà necessario garantire la coerenza generale, ad esempio in relazione ai considerando (omessi) e agli articoli procedurali.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 114 **per quanto riguarda** l'articolo 1, paragrafi da 2 a 9, e l'articolo 2, paragrafi da 5 a 7, della presente direttiva,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

*[Considerando omessi]*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

<sup>1</sup> GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

*Articolo 1*  
**Modifiche alla direttiva 98/70/CE**

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

**-1. All'articolo 2, è aggiunto il seguente punto 10:**

**'10. "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati solo i grani ovvero l'intera pianta come il mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali il taro e la colocasia)."**

1. L'articolo 7 bis è così modificato:

a)<sup>3</sup> Il paragrafo 5 [...] è sostituito dal seguente:

**'5. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, per stabilire:**

- a) la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti diversi dai biocarburanti e dall'energia;**
- b) la metodologia che specifica, entro il 1° gennaio 2011, la norma di riferimento per i carburanti basata sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010 ai fini del paragrafo 2;**
- c) norme per assicurare l'approccio più uniforme possibile degli Stati membri all'applicazione del paragrafo 4;**
- d) la metodologia per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE."**

---

<sup>3</sup> Correzione dei giuristi/linguisti: l'ordine delle lettere a) e b) è modificato.

b) è inserito il paragrafo [...] seguente:

'6. **Gli Stati membri garantiscono che ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori di carburanti [...] presentino** all'autorità designata dallo Stato membro una relazione indicante le filiere di produzione dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, comprese le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni stabilite all'allegato V. Gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione."

2. L'articolo 7 ter è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 1° luglio 2014. Un impianto è "operativo" se ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti.

In caso di impianti operativi alla data del 1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti è pari ad almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolata in conformità dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1."

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

**"Al fine di assicurare l'applicazione uniforme della lettera c) del primo comma, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire criteri e limiti geografici intesi a determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione di tale disposizione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 4."**

**2 bis. L'articolo 7 quater è modificato come segue:**

**a) al paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il seguente paragrafo:**

**"Viene presentata annualmente alla Commissione una relazione sui sistemi volontari riconosciuti ai sensi del presente articolo, in merito ai seguenti aspetti:**

- l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, in relazione sia a quanto indicato nella documentazione del sistema al momento dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione sia alle migliori pratiche del settore;**
- la disponibilità, l'esperienza e la trasparenza nell'applicazione di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema;**
- la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue ufficiali dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle relative certificazioni, l'accessibilità delle relazioni di revisione;**
- la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli;**
- la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;**
- l'aggiornamento del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocarburanti certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti;**
- la semplicità e l'efficacia di attuazione di un sistema per identificare le prove di conformità con i criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire le indicazioni fraudolente."**

3. L'articolo 7 quinquies è così modificato:

a) i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

'3. Le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole figuranti nelle relazioni di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, nel caso degli Stati membri e, **nel caso dei territori esterni all'Unione**, nelle relazioni equivalenti **elaborate dagli organi competenti**, possono essere presentate alla Commissione."

4. La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, che le relazioni di cui al paragrafo 3 contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associati alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biocarburanti tipicamente prodotti in tali zone agli scopi previsti dall'articolo 7 ter, paragrafo 2."

5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

**Qualora le suddette relazioni indichino che può rendersi necessario adeguare i valori standard e i valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, la Commissione formula se del caso una proposta legislativa."**

6. [...]

b) Il paragrafo 7 [...] è sostituito dal seguente:

'7. La Commissione **esamina regolarmente** l'allegato IV **al fine di inserirvi, se la situazione lo giustifica**, i valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime. **L'esame tiene conto anche della** modifica della metodologia definita nella parte C, **in particolare per quanto riguarda:**

- **le modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui,**
- **le modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari,**
- **le modalità di contabilizzazione della cogenerazione, e**
- **lo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.**

**I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile. Qualora, in seguito al suo esame, la Commissione concluda che l'allegato IV deve essere modificato, essa presenta se del caso una proposta legislativa."**

c) **Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:**

**"Se del caso, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato IV, parte C, punto 9, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e definizioni particolareggiate."**

4. L'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. Gli Stati membri verificano l'ottemperanza alle prescrizioni degli articoli 3 e 4, in relazione alla benzina ed ai combustibili diesel, in base ai metodi analitici indicati **rispettivamente negli allegati I e II.**";

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

'3. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano una relazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti per l'anno civile precedente. La Commissione stabilisce un formato comune per la presentazione di una sintesi della qualità dei carburanti su scala nazionale mediante un atto di esecuzione adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Gli Stati membri presentano la prima relazione entro il 30 giugno 2002. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le relazioni sono presentate in un formato compatibile con quello descritto nella pertinente norma europea. Inoltre, gli Stati membri comunicano il volume complessivo della benzina e dei combustibili diesel commercializzati nei propri territori e il volume della benzina senza piombo e dei combustibili diesel senza piombo commercializzati con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Inoltre, gli Stati membri comunicano ogni anno la disponibilità, su una base geografica adeguatamente equilibrata, di benzina e di combustibili diesel con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg che sono commercializzati nel proprio territorio."

5. All'articolo 8 bis, il paragrafo 3 è **sostituito dal seguente**:

**'3. Alla luce della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo ed il Consiglio possono riesaminare il limite del tenore di MTT nei combustibili specificato al paragrafo 2, in base a una proposta della Commissione.**

6. All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

**'1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis nella misura necessaria per adeguare i metodi analitici autorizzati al fine di garantire la coerenza con eventuali revisioni delle norme europee di cui agli allegati I e II. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis al fine di adeguare le deroghe per la tensione massima di vapore consentita in kPa del tenore di etanolo della benzina di cui all'allegato III affinché rientri nel limite stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma.'**

7. È inserito il seguente articolo 10 bis:

**"Articolo 10 bis**

**Esercizio della delega**

**1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**

**2. La delega di potere di cui all'articolo articolo 10, paragrafo 1, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.**

**3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**



**4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.**

**5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."**

8. All'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

**'4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011."**

9. Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

## *Articolo 2*

### *Modifiche della direttiva 2009/28/CE*

La direttiva 2009/28/CE è così modificata:

1. All'articolo 2 **sono aggiunte le seguenti lettere:**

"p) "rifiuti": si utilizza la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive<sup>4</sup>. Le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione non sono comprese in questa categoria;

---

<sup>4</sup> GU L 312 del 22 novembre 2008, pag. 3.

q) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati solo i grani ovvero l'intera pianta come il mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali il taro e la colocasia);

r) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie comprendenti residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali panico verga, miscanthus, canna comune), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici. Tali materie prime sono composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e hanno un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche;

s) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali foreste primarie, secondarie e terziarie, colture energetiche legnose e residui e [...] rifiuti della filiera forestale. [...]'

2. L'articolo 3 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Obiettivi e misure nazionali obbligatori per l'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

b) al paragrafo 1, si aggiunge il seguente [...] comma:

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).".

c) il paragrafo 4 è così modificato:

i) alla lettera b) è aggiunta la seguente frase:

"Il presente trattino si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d);"

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

**"per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici ai fini di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri possono scegliere di utilizzare la quota media di elettricità da fonti rinnovabili per l'Unione o la quota di elettricità da fonti rinnovabili per il proprio paese, misurata due anni prima dell'anno in questione. Inoltre, per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, tale consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo è considerato pari a cinque volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili."**

iii) È aggiunta la seguente lettera [...]:

d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non è superiore al 7% [...] del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.

iv) sono aggiunte le seguenti lettere [...]:

**"e) Ciascuno Stato membro assicura che almeno l'1% della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020, di cui al primo comma, sia composto da biocarburanti prodotti dalle materie prime e dai carburanti figuranti nella parte A dell'allegato IX;**

"f) I biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate [...] nell'allegato IX sono considerati pari a due volte il loro contenuto energetico<sup>5</sup>.

[...]

[...]

d) è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 5:

**'5. Onde ridurre il rischio che singole spedizioni siano notificate più di una volta nell'UE, gli Stati membri e la Commissione si impegnano a rafforzare la cooperazione tra i sistemi nazionali e tra questi ultimi e i sistemi volontari istituiti a norma dell'articolo 18, incluso se del caso un adeguato scambio di dati. Onde evitare che i materiali siano intenzionalmente modificati o eliminati per farli rientrare nella parte B dell'allegato IX, gli Stati membri promuovono lo sviluppo e l'utilizzazione di sistemi per rintracciare e seguire le materie prime e i biocarburanti da esse derivati lungo l'intera filiera di valore. Gli Stati membri assicurano l'adozione di misure appropriate qualora si individuino frodi.'**

<sup>5</sup>

**La presidenza suggerisce di aggiungere il nuovo considerando 7 bis seguente:**  
**"La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE aiuta l'Unione europea ad avvicinarsi a una "società del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l'obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di detti materiali riciclati. Alcune delle materie prime che presentano un basso rischio di emissioni ILUC e non sono prodotte a partire da colture cerealicole e amidacee, zuccherine e oleaginose possono essere considerate rifiuti. Tuttavia, potrebbero ancora essere utilizzate per altri scopi aventi una priorità superiore rispetto al recupero di energia in base alla gerarchia dei rifiuti stabilita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione al principio della gerarchia dei rifiuti in ogni misura di incentivazione alla promozione dei biocarburanti a basso rischio di emissioni ILUC ovvero in ogni misura volta a ridurre al minimo gli incentivi alla frode in relazione alla produzione di tali biocarburanti, affinché gli incentivi a utilizzare rifiuti, sottoprodotti e residui quali materie prime da cui ricavare biocarburanti non contrastino gli sforzi volti a ridurre i rifiuti e ad aumentare il riciclaggio e l'uso efficiente e sostenibile delle risorse disponibili. Nelle loro relazioni gli Stati membri potrebbero includere le misure adottate a tale riguardo."**

3. [...] All'articolo 5, il paragrafo 5 è **soppresso**.

[...]

4. [...] L'articolo 6 è **così modificato**:

a) **il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

**'1. Gli Stati membri possono convenire e concludere accordi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è:**

(a) **dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato membro che effettua il trasferimento delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4 e**

(b) **aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato membro che accetta il trasferimento delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4.**

[...]

b) **il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

**'2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 relativamente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, possono avere una durata di uno o più anni. Essi sono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell'energia in questione.'**

5. L'articolo 17 è **così modificato**:

a) **il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

**'2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti operativi a partire dal 1° luglio 2014. Un impianto è "operativo" se si verifica la produzione fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi.**

In caso di impianti operativi alla data del 1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1."

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

**"Al fine di assicurare l'applicazione uniforme della lettera c) del primo comma, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire criteri e limiti geografici intesi a determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione di tale disposizione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 4."**

6. [...] All'articolo 18, il paragrafo 4 è **modificato come segue**:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5 **e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nella parte B dell'allegato IX**. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura."

b) sono inseriti i seguenti commi:

**"Viene presentata annualmente alla Commissione una relazione sui sistemi volontari riconosciuti ai sensi del presente articolo, in merito ai seguenti aspetti:**

- **l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, in relazione sia a quanto indicato nella documentazione del sistema al momento dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione sia alle migliori pratiche del settore;**
- **la disponibilità, l'esperienza e la trasparenza nell'applicazione di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema;**
- **la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue ufficiali dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle relative certificazioni, l'accessibilità delle relazioni di revisione;**
- **la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli;**
- **la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;**
- **l'aggiornamento del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocarburanti certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti;**
- **la semplicità e l'efficacia di attuazione di un sistema per identificare le prove di conformità con i criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire le indicazioni fraudolente."**

**La Commissione pubblica le relazioni sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 24.**

**Al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla Commissione.**

**Una decisione sulla conformità del sistema nazionale con le condizioni della presente direttiva viene adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4. Ove la decisione sia positiva, ai sistemi istituiti conformemente al presente articolo non viene rifiutato il reciproco riconoscimento con il sistema di detto Stato membro."**<sup>6</sup>

7. L'articolo 19 è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

'3. Le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole figuranti nelle relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, nel caso degli Stati membri, e nelle relazioni equivalenti nel caso dei territori esterni all'Unione, possono essere presentate alla Commissione.

4. La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3, che le relazioni di cui al paragrafo 3 contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associati alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi tipicamente prodotti in tali zone agli scopi previsti dall'articolo 17, paragrafo 2.'

---

<sup>6</sup> È aggiunto il seguente considerando:

**"Al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno chiarire le condizioni secondo cui si applica il principio del reciproco riconoscimento come tra tutti i sistemi di verifica della conformità con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti a norma della direttiva 2009/28/CE."**



b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

**'5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato V, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.**

**Qualora le suddette relazioni indichino che possa rendersi necessario adeguare i valori standard e i valori tipici stimati di cui all'allegato V, parti B ed E, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, la Commissione formula se del caso una proposta legislativa."**

c) [...]

d) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

**'7. La Commissione esamina regolarmente l'allegato V al fine di inserirvi, se la situazione lo giustifica, i valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita nella parte C, in particolare per quanto riguarda:**

- **le modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui,**
- **le modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari,**
- **le modalità di contabilizzazione della cogenerazione, e**
- **lo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.**

**I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile. Qualora, in seguito al suo esame, la Commissione concluda che l'allegato V debba essere modificato, essa presenta se del caso una proposta legislativa."**

e) Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

**"Se del caso, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato V, parte C, punto nove, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e definizioni particolareggiate."**

8. L'articolo 21 è soppresso.

9. All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. Per la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di biocarburanti, lo Stato membro può utilizzare, ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i valori tipici di cui all'allegato V, parte A e parte B, e inserisce le stime delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni stabilite all'allegato VIII."

**9 bis. All'articolo 23, paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:**

**"b) riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una valutazione:**

**i) del rapporto costo-efficacia delle misure da attuare per raggiungere tali obiettivi;**

**ii) della possibilità di realizzare tali obiettivi, garantendo nel contempo la sostenibilità della produzione di biocarburanti nell'Unione e nei paesi terzi, e considerando l'impatto economico, ambientale e sociale, compresi gli effetti e l'impatto indiretti sulla biodiversità, nonché la disponibilità commerciale dei biocarburanti di seconda generazione;**

**iii) dell'impatto dell'attuazione degli obiettivi sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili;**

**iv) della disponibilità commerciale degli autoveicoli a motore elettrico, ibrido e a idrogeno nonché della metodologia scelta per calcolare la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti;**

**v) della stima della situazione specifica del mercato, tenendo conto in particolare dei mercati in cui i combustibili per i trasporti rappresentano oltre la metà del consumo di energia complessivo e dei mercati che dipendono totalmente dai biocarburanti importati;"**

10. All'articolo 25, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

**'3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."**

**Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.**

11. [...]

12. Gli allegati da **I a VII** sono modificati **conformemente** all'allegato II della presente direttiva.

### *Articolo 3*

#### *Riesame*

**1. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della disponibilità nell'UE dei quantitativi necessari di biocarburanti economicamente vantaggiosi prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari entro il 2020, compresa la necessità di criteri aggiuntivi per assicurarne la sostenibilità, e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili sulle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di ulteriori misure, tenendo conto di considerazioni economiche, sociali ed ambientali. La relazione fissa inoltre i criteri di individuazione e certificazione dei biocarburanti e bioliquidi a rischio zero di emissioni ILUC [...], ai fini dell'adeguamento della parte B dell'allegato V della direttiva 98/70/CE e della parte B dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE, ove appropriato<sup>7</sup>.**

---

<sup>7</sup> La presidenza propone di inserire il seguente considerando:  
"L'incremento della resa nei settori agricoli degli Stati membri attraverso l'intensificazione della ricerca, lo sviluppo tecnologico e il trasferimento di tecnologia a livelli superiori a quelli che avrebbero prevalso in assenza di regimi di sostegno della produttività per i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere, nonché la coltivazione di una seconda coltura annuale in aree che non erano state precedentemente utilizzate per una seconda coltura annuale, possono contribuire a mitigare le ILUC. Nella misura in cui chi il risultante effetto di mitigazione delle ILUC a livello nazionale possa essere quantificato, le misure introdotte dalla presente direttiva potrebbero rispecchiare detti miglioramenti di produttività sia in termini di riduzione dei valori di emissioni ILUC stimati da riportare sia del contributo dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere alla quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti da raggiungere entro il 2020."

2. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. **Tale relazione esamina inoltre gli sviluppi in relazione ai sistemi di certificazione delle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi, contenute nell'allegato V della direttiva 98/70/CE e nell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE ma prodotti a basso rischio di emissioni ILUC per mezzo di misure di mitigazione a livello di progetto, e la loro efficacia**<sup>8</sup>. Ove opportuno tale relazione è corredata da una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per l'introduzione di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli adeguati criteri di sostenibilità [...] e una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/28/CE.

**La Commissione, se opportuno alla luce delle relazioni dei sistemi volontari ai sensi dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni di dette direttive riguardanti sistemi volontari al fine di promuovere le prassi migliori.**

---

<sup>8</sup> La presidenza propone di inserire il seguente considerando:  
**"Benché i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere siano in genere associati ai rischi di emissioni ILUC, esistono anche delle eccezioni. Gli stati membri e la Commissione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l'uso di sistemi che possano provare con sicurezza che una determinata quantità di materie prime da cui ricavare biocarburanti, prodotte in un certo progetto, non hanno soppiantato la produzione per altri scopi. Può essere ad esempio il caso in cui la produzione di biocarburanti è pari al quantitativo di produzione supplementare ottenuta attraverso investimenti per il miglioramento della produttività a livelli superiori a quelli che sarebbero stati altrimenti raggiunti, ovvero in cui la produzione di biocarburanti ha luogo su terreni su cui il cambiamento diretto della destinazione dei terreni è avvenuto senza impatti negativi rilevanti sui servizi di ecosistema preesistenti forniti da tali terreni, compresa la protezione degli stock di carbonio e della biodiversità."**

*Articolo 4*

***Recepimento***

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [12 mesi dalla data di adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 5*

***Entrata in vigore***

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

## ALLEGATO I

Gli allegati alla direttiva 98/70/CE sono così modificati:

(1) L'allegato IV, parte C è così modificato:

a) il punto 7 è sostituito dal seguente:

'7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni,  $e_l$ , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

$$e_l = (CS_R - CS_A) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P - e_B,$$

dove

$e_l$  = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (esprese in massa (grammi) equivalente di CO<sub>2</sub> per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante);

$CS_R$  = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o vent'anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

$CS_A$  = lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al  $CS_A$  è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; e

$P$  = la produttività delle colture (misurata come biocarburante o quantità di energia prodotta per unità di superficie all'anno).

$e_B$  = **premio di 29 gCO<sub>2</sub>eq/MJ di biocarburante o bioliquido la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8."**

b) [...]

(2) È aggiunto l'allegato V seguente:

**"Allegato V"**

**Parte A: emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e prodotte dai biocarburanti**

Gruppo di materie prime	Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO <sub>2</sub> eq/MJ)
Cereali e altre amidacee	12
Zuccheri	13
Culture oleaginose	55

**Parte B: biocarburanti per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero**

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

- (a) materie prime non figuranti nella parte A del presente allegato;
- (b) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni<sup>9</sup>. In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni ( $e_l$ ) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato IV."

<sup>9</sup> Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella Comunicazione (2010/C 160/02).

## ALLEGATO II

Gli allegati alla direttiva 2009/28/CE sono così modificati:

(1) Nell'allegato V, la parte C è così modificata:

a) il punto 7 è sostituito dal seguente:

'7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni,  $e_l$ , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

$$e_l = (CS_R - CS_A) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P - e_B,$$

dove

$e_l$  = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO<sub>2</sub> per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante);

$CS_R$  = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o venti anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

$CS_A$  = lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al  $CS_A$  è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; e

$P$  = la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburante o bioliquido per unità di superficie all'anno).

$e_B$  = **premio di 29 gCO<sub>2</sub>eq/MJ di biocarburante o bioliquido la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8."**

b) [...]



(2) È aggiunto il seguente allegato VIII:

**"Allegato VIII"**

**Parte A: emissioni stimate prodotte dalle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni**

Gruppo di materie prime	Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO <sub>2eq</sub> /MJ)
Cereali e altre amidacee	12
Zuccheri	13
Colture oleaginose	55

**Parte B: Biocarburanti e bioliquidi per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero**

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

- (a) materie prime non figuranti nella parte A del presente allegato;
- (b) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni<sup>10</sup>. In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni ( $e_l$ ) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato V."

---

<sup>10</sup> Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella Comunicazione (2010/C 160/02).

(3) È aggiunto il seguente allegato IX:

**"Allegato IX"**

Parte A: materie prime e carburanti il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

- a) Alghe.
- b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

**b bis) Rifiuto organico come definito all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 3, paragrafo 11 di detta direttiva.**

- c) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali.
- d) Paglia.
- e) Concime animale e fanghi di depurazione.
- f) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.
- g) Pece di tallolio.
- h) Glicerina grezza.
- i) Bagasse.
- j) Vinacce e fecce di vino.
- k) Gusci.
- l) Pule.
- m) Tutoli.
- n) **Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali cortecce, rami, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, lignina e tallolio.**

- o) **Materie cellulosiche di origine non alimentare.**
- p) **Materie ligno-cellulosiche eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.**
- q) **Combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.**

Parte B: materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, **primo comma**, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

- a) Olio da cucina usato.
- b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del **regolamento CE/1069/2009** recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale **e ai prodotti derivati** non destinati al consumo umano **e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)**<sup>11</sup>.
- c) [...]
- d) [...]

---

---

<sup>11</sup> GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.